LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1963

che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire il ravvicinamento dei dazi previsti nella sua tariffa doganale a quelli della tariffa doganale comune per quanto riguarda le patate, altre, non nominate (numero della tariffa 07.01 A III b) ed i legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (numero della tariffa 07.05)

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(63/320/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 26,

Vista la decisione della Commissione in data 5 marzo 1963 che autorizza la Repubblica federale di Germania a differire il ravvicinamento dei dazi previsti nella sua tariffa nazionale a quelli della tariffa doganale comune per quanto riguarda le patate, altre, non nominate, ed i legumi da granella, secchi, sgranati anche decorticati o spezzati [1],

Vista la decisione del Consiglio in data 9 maggio 1963, in virtù della quale i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabili in particolare ai sottoindicati prodotti sono sospesi fino al livello ed alle date indicati per ciascuno di essi [2] :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota	Data
07.01 A III b	Patate, altre, non nominate	5 %	31 maggio 1963
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	2 %	30 giugno 1963

Vista la domanda della Repubblica federale di Germania di essere autorizzata a differire la riduzione — da effettuare in virtù dell'articolo 23 del Trattato — dei dazi applicabili nella sua tariffa doganale per le patate ed i legumi da granella secchi,

Considerando che la situazione di fatto, sulla quale si fondava la decisione della Comunità in data 5 marzo 1963, è rimasta immutata ; che, per quanto riguarda in particolare le patate, le nuove giacenze sostituiscono, unitamente alle eccedenze della campagna 1962, una scorta anormalmente elevata, anche se attualmente possono essere immesse sul mercato ;

Considerando che in base a quanto sopra bisogna riconoscere che la Repubblica federale di Germania deve far fronte a particolari difficoltà,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata, per quanto riguarda le patate, altre, non

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 46 del 22 marzo 1963, pag. 955/63.
[2] Vedi pag. 1517/63 della presente Gazzetta Ufficiale.

nominate (numero della tariffa 07.01 A III b) ed i legumi da granella secchi (numero della tariffa 07.05), importati da paesi terzi per essere immessi in commercio all'interno del suo territorio, a differire, rispettivamente fino al 31 maggio 1963 ed al 30 giugno 1963, il ravvicinamento — da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'articolo 23 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea — dei dazi della sua tariffa doganale verso i dazi della tariffa doganale comune risultanti dalla decisione del Consiglio in data 9 maggio 1963.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1963

che autorizza la Repubblica italiana a differire l'accostamento dei dazi previsti nella sua tariffa nazionale a quelli della tariffa doganale comune per quanto riguarda l'olio d'oliva, non vergine (voce di tariffa ex 15.07 B II a)

(Il testo italiano è il solo facente fede)

(63/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 26,

Vista la decisione del Consiglio in data 9 maggio 1963, in virtù della quale i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea applicabili in particolare all'olio d'oliva, non vergine, sono sospesi fino al 30 settembre 1963 al livello del 5 % (1),

Vista da domanda in data 7 maggio 1963 con la quale la Repubblica italiana ha chiesto l'autorizzazione a differire l'abbassamento — da effettuare in virtù dell'articolo 23 del Trattato — dei dazi applicabili nella sua tariffa doganale per l'olio d'oliva, non vergine,

Considerando che, per ciò che riguarda l'olio d'oliva, non vergine (voce di tariffa ex 15.07 B II a), l'applicazione nella Repubblica italiana di dazi doganali accostati, in conformità dell'articolo 23 del Trattato, ai dazi della tariffa doganale comune quali sono stati sospesi con la citata decisione del Consiglio, costringerebbe il Governo italiano a ridurre l'attuale dazio nazionale sugli oli d'oliva raffinati dal 20 % al 15,5 %, e che ne risulterebbe una riduzione considerevole della protezione doganale alla industria di raffinazione ;

Considerando che le disponibilità all'esportazione in tutti i paesi produttori non sono attualmente molto considerevoli ; che ciò nonostante certe industrie italiane e soprattutto le industrie situate in Sicilia e in Calabria hanno bisogno di essere protette dal pericolo di importazioni supplementari anche se di lieve entità ;

Considerando che, in base a quanto sopra, si deve ammettere che la Repubblica italiana deve far fronte a particolari difficoltà ;

Considerando che l'olio d'oliva, non vergine (voce di tariffa ex 15.07 B II a) non rappresenta più del 5 % del valore delle importazioni della Repubblica italiana in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici; che, inoltre, la Repubblica italiana non è stata autorizzata a differire l'accostamento dei dazi della sua tariffa doganale verso quelli della tariffa doganale comune per altre voci di tariffa e per un periodo che includa il periodo di validità della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata a differire fino al 30 settembre 1963, relativamente all'olio

(1) Vedi pag. 1518/63 della presente Gazzetta Ufficiale.